

## Il volontariato di fronte ai nuovi scenari educativi e alle nuove sfide.

*“Chiamati a sé i dodici discepoli Gesù disse loro:  
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date...”  
(Matteo 10,8).*

Il mondo del volontariato, traduce e racchiude in sé molte sfaccettature di un unico fenomeno, oggi abusato o volutamente usato con dispregio e ironia.

Può essere allora opportuno provare a fare memoria per ricordare come è nato questo mondo del volontariato, che qualcuno ha recentemente definito un *giacimento di valori, un capitale sociale*.

Il fenomeno assurge all'attenzione del legislatore di fronte al continuo ripetersi del fallimento dell'attività di assistenza e solidarietà svolta dallo Stato. Intorno agli anni '70 si comincia a parlare *di persona a vocazione sociale*.

Il senatore Nicola Lipari si faceva portavoce in parlamento di alcune proposte di legge relative ad un fenomeno in emersione e veloce crescita, rilevando da subito come il volontario venga ricercato e valorizzato nel momento del bisogno, per poi essere messo da parte (l'espressione adoperata è “messo in un angolo”), nel momento in cui vuole far sentire la propria voce: nel giro di pochi anni il fenomeno cresce, nasce una legislazione regionale in tutta Italia, che partendo da un'attenta lettura dei bisogni, individuava alcune possibili linee di regolamentazione, legate a esigenze territoriali, per fare fronte ad emergenze sempre più evidenti e irrisolvibili senza l'appoggio del sistema partecipativo. Mancava ancora una “legislazione quadro”, mentre il fenomeno assumeva una consistenza sociale, significativamente espressa nel modo seguente: «...il volontario viene assunto come fenomeno fattuale esistente; è un fatto tipicamente metagiuridico, ma non da riconoscere...».

La legge dell'11 agosto 1991 n.266, intitolata *legge quadro* sul volontariato rappresenta perciò il primo riconoscimento giuridico di un fenome-

no ormai rilevante socialmente (vi erano oltre 175 leggi regionali<sup>1</sup>), al punto da non potere più essere ignorato dal legislatore<sup>2</sup>, mentre subisce una prima evoluzione interna: si passa *da una fase di opposizione a una fase di progettualità*, in cui le organizzazioni di volontariato svolgono attività di rilievo autonome insieme a un'attività di programmazione.

Trent'anni fa *il cercatore di arcobaleni*, (così è stato definito recentemente il Prof. Tavazza), leggendo la realtà dei bisogni, ne ricavava una definizione di volontario che rimane una pietra miliare nell'universo del mondo *non profit*, riportata da tutti i dizionari.

Volontario è

«un cittadino che liberamente, non in esecuzione di specifici obblighi morali o giuridici, ispira la sua vita nel pubblico e nel privato a fini di solidarietà. Adempiuti cioè i suoi doveri di stato (famiglia, professioni ecc.) e quelli civili (vita amministrativa, politica sindacale) pone sé stesso a gratuita disposizione della comunità. Egli impegna le sue capacità, i suoi mezzi, il suo tempo in risposta creativa ad ogni tipo di bisogni emergenti prioritariamente dai cittadini del suo tempo. Ciò attraverso un impegno continuativo di preparazione, di servizio e di intervento a livello individuale o preferibilmente di gruppo, evitando ogni inutile parallelismo con l'attività di Stato<sup>3</sup>».

È evidente che si tratta comunque di una formula, in quanto tale riduttiva e riassuntiva, che non può contenere del tutto il programma di vita e la sua ricchezza e che nulla toglie alla creatività del volontario, persona, che come è noto può divenire anche donatore di tempo (Card. Martini), o apostolo «...gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date...».

<sup>1</sup> Cfr. sull'argomento TAVAZZA, MANGANOZZI, PIONATI, SARDO, DE MARTIS, *Guida al volontariato italiano* (a cura di Pionati), *DIT*, dizionario tematico delle leggi, SEI, 1990, che raccoglie in maniera sistematica le leggi regionali esistenti in Italia.

<sup>2</sup> Negli ultimi dieci anni è avvenuto sempre più spesso che siano stati introdotti nella legislazione speciale civilistica, provvedimenti che attengono alla dimensione della persona (si pensi all'amministratore di sostegno, L. n. 6/2004 *delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia*; alla legge sull'affidamento condiviso, la c.d. bi-genitorialità, legge dell'8 febbraio 2006 n. 54, alla residenza emotiva del minore prevista nel reg. CEE 2201/2003).

<sup>3</sup> TAVAZZA, *Volontario* (voce), *Dizionario di Sociologia*, Ed. Paoline, Roma 1991.

Il manifesto dei volontari del 1976, di cui ci scrive Wilson riassumeva così i valori che ispirano questo tipo di risorsa:

«Ho bisogno di un senso di appartenenza. Di sentirmi desiderato internamente, non soltanto per le mie mani, né perché sono bravo a prendere ordini; ho bisogno di condividere la programmazione dei nostri obiettivi; ho bisogno di sentire che i risultati e gli obiettivi raggiunti abbiano un senso per me; ho bisogno di sentire che ciò che faccio ha degli scopi reali oppure contribuisce al benessere umano; ho bisogno di condividere la predisposizione delle regole con le quali noi vivremo e lavoreremo per raggiungere i nostri risultati; ho bisogno di conoscere in dettaglio che cosa ci si aspetta da me; ho bisogno di avere delle responsabilità che abbiano un senso di sfida; ho bisogno di vedere i progressi compiuti verso i risultati che abbiamo determinato; ho bisogno di essere tenuto informato; ho bisogno di avere fiducia nei responsabili».

Questi appena elencati, e che alcuni economisti<sup>4</sup> definiscono le motivazioni della risorsa del volontario, appaiono “riduttivi”, appunto, solo “economici”, in minima parte riconducibili alle motivazioni che (mi) hanno fatto crescere dal 1991 ad oggi, intere generazioni.

E tuttavia se ci si ferma a riflettere, se ognuno pensa alla propria spinta motivazionale iniziale, ci si troverebbe probabilmente tutti d'accordo, nell'evidenziare che in ogni individuo c'è un bisogno insoddisfatto, che spinge “fuori”, a ricercare una soddisfazione a qualcosa che manca in maniera radicale dentro la propria vita, e che richiede totale spirito di libertà o di indipendenza.

Dunque, la prima molla è il bisogno, che però si esaurisce ben presto, perché con queste premesse, in genere restando non esaudito secondo personali aspettative, si trasforma in insoddisfazione e porta ad abbandonare ciò che si è appena iniziato, traducendosi cosa ben più grave, in “tradimento” per l'altro, per colui che ha iniziato a credere, forse a sperare. Si potrà incorrere cioè in un doppio fallimento: “non ho soddisfatto il mio bisogno”; e cosa ben più grave: “chi ha creduto in me è portato a pensare che anche questa è l'ennesima fregatura”.

---

<sup>4</sup> Le affermazioni si ricavano da uno studio di Previtali, ricercatore di organizzazione aziendale dell'Università Di Pisa. Sul punto cfr. da ultimo S. LICURSI-G. MARCELLO, *Il ruolo del volontariato dove il welfare si fa debole* in *Terzo settore*, 2010, 441.



Quante volte parlandone con i più giovani, che sono molto più schietti e diretti rispetto al mondo adulto, resta dentro un senso di incapacità e di malinconia, per non essere stati capaci di trasmettere e di testimoniare la bellezza di un mondo diverso, appunto per non avere saputo *disegnare un arcobaleno*.

...

Si può allora provare a ripensare le motivazioni alla partecipazione e a cosa significa oggi rimanere nell'“attività” di volontariato, tenendo presenti gli scenari attuali, in cui si muove il fenomeno volontariato. Può aiutare in questo percorso partire dalla memoria normativa del fenomeno.

Il volontariato esprime – in una dimensione iniziale – la consapevolezza dell'esistenza di una situazione di bisogno collettivo, cui dovrebbe provvedere l'organo pubblico (cioè lo Stato) e che da origine a interventi privati, spontanei o offerti, o richiesti.

Si instaurano così di necessità, rapporti con l'ente pubblico favorendo l'incontro tra privato e pubblico. È il periodo in cui preso atto della crisi del *Welfare state*, sulle ceneri dello stesso si ricomincia a costruire un percorso che tenga conto delle esigenze e della promozione della persona.

La rivisitazione degli strumenti che hanno consentito nel nostro ordinamento forme di partecipazione dei cittadini, proprie degli anni settanta (quali referendum, consultazioni popolari), mostravano i propri limiti.

La legge di riforma delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990 n.241) si inseriva nel percorso di ricostruzione del rapporto cittadino/stato, privato pubblico, attribuendo a Comuni, Province e Comunità montane il potere dovere di individuare mezzi e modi della partecipazione popolare alle scelte politiche ed amministrative<sup>5</sup>. Dunque, il rafforzamento della democrazia partecipativa si spostava sul rafforzamento degli strumenti di proposizione e di controllo sulla decisione. La partecipazione assume così, il ruolo di strumento di verifica di congruità fra le scelte compiute e le

---

<sup>5</sup> Il tema della partecipazione è oggetto di continua rivisitazione soprattutto da parte degli studiosi di diritto amministrativo. In particolare con riferimento al tema del volontariato cfr. F. MANGANARO, *Rilevanza delle associazioni e solidarietà sociale nello statuto comunale di Reggio Calabria*, in *Le leggi della solidarietà e della partecipazione*, (a cura della Caritas diocesana di Reggio Calabria), 1994, p. 19.

esigenze collettive, e cambiano gli strumenti attraverso cui si realizza, divenendo cogestione di interessi (consulte), garanzia del privato (accesso agli *atti*), controllo sugli organi deliberanti (forme associative libere).

I caratteri, dunque, del fenomeno volontariato, per come emergono oggi dalla legge n. 266/91, e come si sono andati via via consolidando, sono: supporto, non sostituzione dell'attività pubblica; carattere della democraticità; l'elemento teleologico; i rapporti con le istituzioni e mezzi di controllo in dipendenza delle erogazioni e degli incentivi. Ad ognuno di essi è sottintesa una serie di valori costituzionali, espressione dei principi della *sussidiarietà* e della *solidarietà* nei confronti di chi vive situazioni di bisogno. Questi due termini *solidarietà* e *sussidiarietà* meritano almeno un accenno, nell'economia del presente lavoro, per segnalare la differente evoluzione degli stessi, e come incidono nel fenomeno letto nella sua complessità e globalità. Mentre, infatti, il concetto di solidarietà è contenuto ed espresso nella costituzione sin dalla sua entrata in vigore (nel 1948), negli articoli 2 e 3, il patrimonio di contenuto del concetto di sussidiarietà ha avuto ingresso nella Costituzione solo dopo la riforma del titolo V, che risale al 2001, dopo essere stata a lungo un criterio di organizzazione dei livelli di governo: il riferimento cioè è alle autonomie locali nelle istituzioni. Diverso è lo spazio che nella Dottrina sociale della Chiesa si ritrova con riferimento ad entrambi i principi di sussidiarietà e solidarietà.

Dalla *Quadragesimo anno*, che per la prima volta parla di sussidiarietà, che diventerà una costante permanente della dottrina sociale<sup>6</sup>, si legge nella copiosa produzione dei pontefici, un costante riferimento ai danni che il non rispetto dei principi di solidarietà e collaborazione può determinare<sup>7</sup>, e a quale possa e debba essere il cammino che esalta la dignità e lo sviluppo integrale dell'uomo.

Ritornando alla prospettiva giuridica la legge n.266 del 1991 ha consentito da subito di fare chiarezza, eliminando zone d'ombra e ambiguità legate allo spontaneismo del fenomeno. Si riesce, infatti, dalla semplice lettura delle norme, a delimitare e ricavare l'ambito di quello che il volontariato non è e non può essere: (e cioè non può dare vita a un rappor-

<sup>6</sup> PIO XII, Lett. enc. *Quadragesimo anno*, AAS 23 (1931), 177-228.

<sup>7</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Centesimus annus*, AAS 83 (1991), 862.



to contrattuale o di natura pubblica, né oneroso, non con scopi di lucro, non utilizzabile come criterio preferenziale nei concorsi...).

L'attività di volontariato è, dunque, il contenuto di un diritto inviolabile di libertà, priva di fini di lucro, anche indiretto, svolta esclusivamente per fini di solidarietà sociale i cui caratteri sono la personalità della prestazione, la spontaneità, la gratuità, lo svolgimento dell'attività tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte (così si legge nell'art.2, III co. legge 266/1991). Particolare attenzione va riservata all'elemento teleologico dell'attività, e cioè l'assenza di finalità lucrative, che consente di differenziare il fenomeno in modo chiaro dalle cooperative a fini sociali. La gratuità cioè l'assenza di lucro vale a distinguere un'attività che non può in alcun modo ricondursi a un rapporto di lavoro subordinato oneroso, che non può, cioè, e non deve confondersi con il rapporto di lavoro *tout court*<sup>8</sup>. E che fosse necessario chiarire ed eliminare definitivamente l'equivoco è dimostrato dal fatto che i casi su cui la giurisprudenza è stata chiamata a pronunciarsi precedentemente alla emanazione della legge quadro, riguardavano prestazioni di lavoro nate spontaneamente come offerta gratuita e poi trasformatesi in onerose per l'ente di appartenenza, o che avrebbero voluto trasformarsi come tali, al momento della cessazione del rapporto. Non è stata però ritenuta sufficiente l'assenza di retribuzione e di finalità lucrative, perchè il fenomeno si qualifichi come volontariato. L'esperienza concreta conosce vari tipi di attività gratuita, in cui il lavoratore esplica volontariamente delle prestazioni nel suo interesse, senza che le stesse possano definirsi volontariato (si pensi al neolaureato che svolge praticantato presso uno studio legale). Occorre che tra i requisiti della fattispecie si riscontri l'assenza di scopi egoistici e la spontaneità.

Inoltre, avere statuito che il rapporto di volontariato individuale è escluso dalla previsione della legge quadro, è servito a configurare ancora meglio l'impossibilità di confondere l'attività con altre forme lavorative, sottolineandone la assoluta singolarità. Si legge nell'art. 2, III comma «la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».

---

<sup>8</sup> Su questo argomento la dottrina giuridica ha prodotto nel tempo numerosi contributi significativi.

Nella ricostruzione socio-istorica del fenomeno un passaggio importante è rappresentato dalla tipizzazione delle organizzazioni di volontariato, che, in quanto espressione di valori, di servizi, di arricchimento personale, di partecipazione democratica, si è andato sempre più arricchendo con numerose e differenti classificazioni (si pensi per tutte alle associazioni culturali, sportive, umanitarie), che hanno raggiunto uno sviluppo qualitativo e quantitativo tale, che non poteva lasciare indifferente il legislatore.

La legge 266/91 che ha tra i suoi caratteri la gratuità, il servizio e la professionalità, è stata quasi subito sottoposta al vaglio di costituzionalità. La Corte costituzionale è stata chiamata, infatti, a pronunciarsi sulla legittimità di alcuni articoli, e riconfermando il valore sociale del volontariato, attraverso i principi di solidarietà, assistenza e partecipazione, ha dato legittimo e definitivo ingresso alla 266 del 1991 nel nostro ordinamento, confermandone la piena validità<sup>9</sup>.

Contemporaneamente si è assistito ad una enorme estensione del fenomeno, allo sviluppo e al collegamento con nuove realtà, sino al decreto di riordino delle Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Così di seguito il nostro legislatore ha emanato la legge 8.11.1991 n. 381 sulle cooperative sociali, che hanno

«lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (art. 1, co. I) e possono avvalersi a tal fine, della presenza dei soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente» (art. 2, co. 2).

Il DLgs 4.12.1997 n. 460 contenente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Onlus, che all'art. 10 co. 8 prevede la qualificazione delle organizzazioni di volontariato, di diritto Onlus.

Ancora la legge 7.12.2000 n. 383 che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale le quali, costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro (art. 2 I co.), si avvalgono «prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento di fini costituzionali» (art.18 I co.).

Nel 2004 si assiste alla presentazione di un nuovo disegno di legge di

---

<sup>9</sup> Tra le prime pronunce cfr. Corte Cost. 28.02.92 n. 75; Corte Cost. 23.07.1992 n. 355.



riforma, preceduto da una bozza di revisione. Si rileva come vi sia una mancanza di omogeneità fra le varie normative, a differenza della disciplina fiscale.

Uno dei nodi centrali del disegno di legge (di riforma) è la questione del finanziamento del volontariato<sup>10</sup>. È noto, infatti, come lo strumento principale, utile per la vita della maggior parte delle organizzazioni di volontariato è la convenzione con gli enti pubblici, che consente alle stesse di fornire le prestazioni per i beneficiari, senza altro obbligo se non quello della continuità e della efficacia della prestazione. La convenzione tuttavia con il tempo è divenuta per gli enti, a volte, il modo per vincolare e asservire le organizzazioni di volontariato a volontà politiche e a fini, che esulano da quelli previsti negli statuti, rendendoli meno trasparenti e “profetici”, nel senso evangelico del termine, quanto all’annuncio. In tal senso per mantenere la gratuità dell’organizzazione, si suggerisce che il rapporto si consolidi sulla fornitura di strumenti, quali ad esempio la struttura o beni necessari (farmaci, prestazioni caratterizzanti) che non snaturino l’ente.

Alcune considerazioni nate dalla lettura di numerosi testi non necessariamente giuridici, a confermare la interdisciplinarietà del fenomeno, suggeriscono sottolineature importanti e consentono di giungere ad alcune sintesi, che potrebbero diventare ambiti di percorso nuovi.

- 1) Il riflesso sociale è stata la nascita del terzo settore, indicato dai sociologi come *un’entità sociale differente* (nelle tipologie più note vi rientrano le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le associazioni parasociali, le associazioni familiari, le fondazioni parasociali). Entità sociali differenti, nelle quali vengono attivati meccanismi stabili di solidarietà fondati sulla reciprocità che si estendono ad ambiti più ampi del terzo settore, pur prendendo spazio in esso. È una concezione attiva della solidarietà intesa come elemento che responsabilizza i soggetti e li mobilita, quelli almeno alla base del terzo settore.
- 2) Il terzo settore nelle sue diverse articolazioni organizzative *produce un bene comune particolare che è il bene relazionale*, intendendosi con tale

---

<sup>10</sup> I nodi cruciali del progetto erano, anche con riguardo agli organi di direzione:  
- la democraticità della struttura;  
- le modalità di rimborso delle spese sostenute dai volontari;  
- il meccanismo di finanziamento attraverso i centri di servizio del volontariato.



espressione «qualsiasi bene o servizio che per essere prodotto e fruito richiede la collaborazione tra chi offre e chi lo riceve».

- 3) Il terzo settore si caratterizza *per la assenza di fini di lucro*, identificata con l'espressione *non profit* attribuita alle organizzazioni che vi fanno parte. Tale espressione viene altresì riferita alla società svolta da soggetti di terzo settore, mentre il fine è costituito dalla pubblica utilità.

La sintesi che si può trarre è: il fenomeno volontariato è dinamico, difficilmente governabile con definizioni che lo bloccano o tentano di delimitarne gli ambiti. Gli scenari in cui oggi il fenomeno si colloca, le sfide che deve affrontare si chiamano *crisi economica, precarietà dei diritti, emergenza educativa, criminalità padrona, immigrazione*.

Sono sfide impegnative che richiedono risposte grandi, in cui è importante il recupero dello spirito originario, il rilancio del volontariato gratuito (che è e rimane assenza di profitto, di lucro), i servizi leggeri; l'*Advocacy* e il radicamento sociale: lavorare in piccolo e pensare in grande.

È ripensare a una dimensione politica e non riparativa, in cui il volontariato non sia supplente di carenze statali, ma recuperi le forze del libero parlare, creative nei fini e nelle modalità di svolgimento.

Due sottolineature appaiono importanti: la prima riguarda la gratuità del servizio accompagnato dalla professionalità: caratteri fondamentali che un volontario deve avere. Queste dimensioni sono tra loro concatenate e inscindibili, nel senso che la gratuità senza il servizio è ambigua, ma il servizio senza la professionalità è pensare di fare un'opera buona e caritatevole, che però non serve a nessuno. Il mondo oggi più che mai ha bisogno di queste dimensioni di cura, ascolto, dono senza orologio, con passione e caparbietà, di fronte ai nuovi deboli e agli esclusi. Ha bisogno anche di riacquistare la voglia del libero parlare, che da solo è espressione di credibilità.

Non sappiamo se vedremo i frutti del nuovo seminato, ma è certo che non possiamo restare a guardare i campi bruciare o produrre pizzo e usura, senza manifestare il nostro dissenso, senza accompagnare chi vuole uscirne nel modo migliore, magari caricandosi di un bene confiscato da ristrutturare, di una cooperativa da mandare avanti, di un progetto da cofinanziare.

Si richiede consapevolezza, autonomia e passione: il percorso è accidentato, in salita, faticoso nel quotidiano, costellato di fallimenti, ma serve l'uomo, con le sue contraddizioni, le sue ansie, la sua voglia di emergere o di perdersi come lievito nella massa.

L'altra sottolineatura emerge anche dalla lettura di alcuni dati, importanti nella dimensione della ricaduta sociale del fenomeno:

- a) Le organizzazioni di volontariato si rivelano nel tempo realtà più visibili e affidabili in quanto operano con continuità (92 su 100) per lo più con un orario di apertura settimanale e sono maggiormente strutturate adeguate alla propria funzione sociale.
- b) Si è registrata *un'esigenza di pubblicizzazione* da parte delle organizzazioni di volontariato: su 100, il 75 risulta iscritto ai registri del volontariato istituiti a livello regionale, mentre cresce a livello regionale il rapporto di convenzionamento con il pubblico per la gestione di specifici interventi o servizi...
- c) È crescente un rapporto di integrazione (tradotto in convenzionamento + collaborazione).
- d) Non è invece frequente e intenso il rapporto con i centri di servizio per il volontariato: nelle Regioni in cui sono funzionanti tali centri di servizi di volontariato, solo un terzo delle odv ha avuto un rapporto significativo in termini di fruizione e partecipazione ad eventi e iniziative. Torna allora la motivazione a rimanere nell'organizzazione di volontariato, sapendo che è *dall'altro* che dobbiamo partire, e dunque che va sempre cercata *fuori di noi* e mai dentro noi, divenendo diversamente un autocompiacimento sterile.

L'art.3 della Carta dei valori del volontariato così recita:

«Il volontariato è azione gratuita. La gratuità è l'elemento distintivo dell'agire volontario e lo rende originale rispetto ad altre componenti del terzo settore e ad altre forme di impegno civile. Ciò comporta assenza di guadagno economico, libertà da ogni forma di potere e rinuncia ai vantaggi diretti e indiretti. In questo modo diviene testimonianza credibile di libertà rispetto alle logiche dell'individualismo, dell'utilitarismo economico e rifiuta i modelli di società centrati esclusivamente sull'avere e sul consumismo. I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali<sup>11</sup>».

<sup>11</sup> La carta del Volontariato è stata realizzata dalla FIVOL (Federazione italiana per il volontariato) e dal Gruppo ABELE, il 4.12.2001, data che concludeva l'anno internazionale del volontariato.



Queste espressioni si riempiono di ulteriore significato, quando sono supportate dalla dimensione della fede.

La dimensione della gratuità porta, infatti, con sé nel messaggio evangelico la circolarità<sup>12</sup>: richiede di andare in tutte le direzioni. Ricevere e dare è un binomio che caratterizza la storia della salvezza: un dinamismo che parte da Dio e arriva a noi, travolgendo tutte le dimensioni della vita umana, materiale, spirituale, personale e comunitaria e in cui assumerla come stile di vita significa acquistare una libertà interiore ed esteriore tale da aprirsi con spontaneità alle necessità altrui. La gioia sarà così più nel dare con competenza, facendoci veramente carico dell'altro che nel ricevere, soprattutto nel soccorrere i bisognosi i senza voce, coloro che non conoscono i propri diritti e nel condividere con altri i beni ricevuti gratuitamente da Dio.

...

È possibile mettere in rete uomini e donne di buona volontà, competenze e voglia di fare; sorrisi pensieri ed azioni nella unità di intenti, nella fantasia della diversità, nell'accoglienza dello straniero, nell'inclusione del diversamente abile. Essere laici nel quotidiano allora significherà «ricercare in tutti i singoli doveri e affari del mondo e nelle ordinarie condizioni della vita familiare e sociale<sup>13</sup>», il Regno di Dio, coniugando insieme competenza scientifico-tecnica e di giudizio storico<sup>14</sup>. È illusorio pensare che basta essere un buon cristiano per svolgere bene le proprie funzioni: occorre piuttosto che l'intervento sia efficace e, dunque, creativo di continue e nuove opportunità di dono in ogni ambiente.

Il papa Benedetto XVI in occasione della giornata dei volontari del servizio civile ha detto: «...la vita è amore e chi dona la vita dona amore».

Il migliore servizio alla promozione dell'uomo comporta un atteggiamento irrinunciabile dialogico e di mediazione culturale, che consenta – senza rinunciare alla propria identità – di realizzare proposte costruttive, in cui il servizio alla persona umana e la promozione della sua dignità oc-

---

<sup>12</sup> C. GHIDELLI, *Sulla gratuità, riflessioni tra ministri ordinari*, Ed.TAU, 2009, p. 24.

<sup>13</sup> VATICANO II, *Lumen gentium* 31.

<sup>14</sup> Queste dimensioni sono evidenziate e sviluppate nel lavoro di G. LAZZATI, *Per una nuova maturità del laicato*, AVE, 1986, p. 52.

cupino il primo posto, in un binomio indissolubile. È evidente che «... il volontario non è un semplice *operatore*, (cui è designata l'attività caritativa), ma *l'animatore di un servizio*» che è svolto dall'intera comunità in vari modi. Animatore di un servizio significa molto di più che operatore, è anima pulsante, (se si vuole nella splendida accezione del Cardinale Martini, donatore di tempo, nella logica del Vangelo è l'apostolo); comunque sia è instancabile e vivificante, e tuttavia la dimensione della atemporalità e della gratuità non vanno a discapito della qualità e della valutazione del servizio, ma a recuperare la necessità per una comunità umana di avere un capitale sociale e una società civile forti, per garantire il proprio sviluppo economico e sociale; nonché attori sociali e collettivi, oggi in posizione di centralità, in quanto attori delle politiche sociali al pari delle amministrazioni pubbliche.

È questa la nuova sfida *della responsabilità sociale* dove cioè la identità di una organizzazione e la *mission* che la stessa intende realizzare, devono essere sostenute da una visione del mondo e dei problemi sociali non ristretta nei confini della propria sopravvivenza. Occorre lavorare nell'ottica della *advocacy* appunto, giocando un ruolo di collante, di pressione, di spinta valoriale e motivazionale, inserendosi a pieno titolo nei processi di formazione e ricerca della giustizia, riacquistando *la capacità di adirarsi, di parlare criticamente di impegnarsi per la liberazione degli ultimi*, non trascurando la macchina organizzativa. Gli attuali modelli organizzativi, infatti, devono essere insieme flessibili e stabili, consentendo di volta in volta di riorganizzarsi spontaneamente verso nuove situazioni di stabilità suggerite dai cambiamenti esterni.

Occorre dare vita a un corretto rapporto vissuto nella logica della sussidiarietà *fra la responsabilità e l'iniziativa delle istituzioni e la responsabilità e l'iniziativa delle organizzazioni*, con regole ben precise, (alle quali di solito le organizzazioni non si sottraggono): la capacità di rendere conto in maniera trasparente alla comunità civile che spesso li sostiene anche economicamente, di come sono spese le risorse; il rendere ragione di ciò che si fa, del perchè lo si fa, del come lo si fa, con una fedeltà che completa e concretizza l'interesse per gli altri.

Nuovi i processi dunque, nuove le assunzioni di responsabilità da parte del volontariato che è, e rimane sempre, un settore di frontiera, per conseguire *la liberazione del povero*, (nella accezione più ampia e complessa del



termine) *ma che promuove l'uomo*, in cui la solidarietà è capace di rendere diverso e migliore il vivere. In cui cioè la sicurezza nella malattia, la possibilità di un lavoro dignitoso, sufficienti mezzi di sostentamento per sé e i propri cari, istruzione, ambiente, sono gli obiettivi da perseguire. In cui anche la dimensione del consumare che è indispensabile per vivere assume una connotazione diversa.

«Dietro la nostra abitudine di “usa e getta” c'è una visione meccanicistica e utilitaristica della natura, che si riduce a un indiscreto uso e consumo da parte dell'uomo. Esaurire risorse materiali, scaturisce da una visione della realtà, da un modo di comprendere la persona umana e Dio<sup>15</sup>»,

che va sottoposta a una rilettura critica, anche attraverso la dimensione etica che il rapporto consumo/volontariato ha in sé. Allora il *prendere con gli altri* (*con sumere*) diviene un'azione sacra da testimoniare nella vita, in una dimensione di rivisitazione continua dei doni ricevuti che fa scaturire gratitudine e spinge a crescere nella gratuità.

---

<sup>15</sup> L'espressione è di Francis Vincent Anthony, docente di Teologia alla Pontificia Università salesiana.

